

Il merito

Truffa informatica

La decisione

Delitti contro il patrimonio - Truffa a mezzo internet - Elemento oggettivo - Vendita di beni *on line* con pagamento tramite ricarica postepay - Reato - Tempo e luogo di consumazione - Competenza territoriale - Ingiusto profitto - Sussistenza (C.p., art. 640, C.p.p., artt. 8 e 9).

In tema di delitti contro il patrimonio, la truffa è reato a doppio evento consumativo; in dette ipotesi, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile del tipo postepay, il luogo di consumazione del reato è quello in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano per la determinazione della competenza territoriale le regole suppletive previste dall'art. 9 c.p.p. (In particolare, nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., la competenza vada individuata avuto riguardo al luogo di materiale riscossione in caso di pagamento con vaglia postale o nel luogo ove ha sede la filiale presso cui l'agente ha acceso il proprio conto corrente in caso di pagamento a mezzo bonifico; infine, nel caso di pagamento tramite ricarica di carta prepagata, occorre avere riguardo al luogo in cui ha sede la filiale della banca o dell'ufficio postale ove è acceso il conto corrente al quale è appoggiata la carta prepagata o, in mancanza, nel luogo ove ha sede l'ufficio o l'esercizio commerciale ove la stessa è stata attivata).

TRIBUNALE DI PERUGIA, 20 luglio 2016 (ud. 20 luglio 2016) - LOSCHI, *Estensore* - Confalonieri, imputato.

L'Autore, dopo essersi soffermato sulla natura della truffa, analizza la struttura della fattispecie incriminatrice in quelle particolari ipotesi in cui la stessa si consumi nell'ambito di transazioni commerciali concluse a distanza e, in particolare, mediante utilizzando strumenti online.

Quindi, muovendo dalla soluzione accolta nella sentenza annotata, si sofferma sull'orientamento accolto dalla Suprema Corte di cassazione ai fini della individuazione del *locus commissi delicti*, giungendo a ritenere non condivisibile, perché non in linea con la struttura della fattispecie quale reato a doppio evento consumativo, la scelta dello spostamento della competenza in favore del giudice del luogo ove è stato compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, sia per le ipotesi in cui la carta postepay sia agganciata ad un conto corrente sia, soprattutto qualora ne sia priva.

After discussing the nature of the fraud, the author analyzes the structure of the incriminating case in those particular hypotheses in which the same is consumed in commercial transactions concluded at a distance and, in particular, by using online tools.

So, moving from the solution in the annotated sentence, he focuses on the cases law adopted by the Supreme Court for the purpose of identifying the locus commissi delicti, which he finds to be unenforceable, because it is not in line with the structure of the rule of law as a double offense, the choice of transfer of jurisdiction in favor of the court of the place where the act of disposition was made, both for assumptions where postepay card is attached to a current account, and especially if it is deprived of it.

Brevi note in tema di truffa *online* e competenza territoriale.

1. Nell'epoca della globalizzazione, il cd. *e-commerce* è divenuto, probabilmente, uno degli strumenti di contrattazione più diffusi ed agevoli nella disponibilità di diversi operatori, anche e soprattutto privati, che, benché ad enorme distanza tra loro e sovente senza neanche conoscersi, portano a termine *immediatamente* operazioni negoziali.

L'attrattiva di tali scambi – che ne determina altresì l'elevata incidenza quantitativa e, quindi, la altrettanto elevata incidenza casistica nella aule dei Tribunali – non risiede semplicemente nella possibilità di uno scambio a distanza del consenso né, a ben guardare, nella immediatezza delle comunicazioni e dello scambio di informazioni a dispetto della distanza fisica; ciò che costituisce il vero punto di interesse di tale tipologia di transazioni è, il più delle volte, la *convenienza economica* di tali operazioni negoziali idonea a soddisfare *immediatamente e contestualmente* l'interesse dei contraenti, garantendo il tempestivo e, soprattutto, economicamente vantaggioso, perseguimento del bene della vita richiesto.

Così, in tale prospettiva, non v'è da stupirsi del fatto che la fattispecie portata all'attenzione del Tribunale è, indubbiamente delle più frequenti: un annuncio comparso su un noto portale per vendite ed acquisti *on line*, l'individuazione di un bene ad un prezzo di acquisto particolarmente vantaggioso, la possibilità di corrispondere il prezzo richiesto mediante accredito con modifico bancario o, come nella specie, ricarica della carta prepagata *postepay*.

Senonché, talvolta, a tale riduzione delle distanze fa da contraltare la difficoltà di un controllo sulla qualità della merce promessa in vendita e sulla sussistenza delle caratteristiche che la stessa avrebbe dovuto presentare; non ultimo, poi, il rischio che la stessa possa non essere *mai* messa a disposizione dell'acquirente, nonostante l'effettiva corresponsione del prezzo concordato.

Ciò ha determinato nel tempo non solo la proliferazione di contenzioso avente ad oggetto pretese di natura più strettamente civilista – pacifica essendo la possibilità di riscontrare in dette ipotesi un inadempimento contrattuale – ma anche la possibilità di rintracciare in tali ipotesi illeciti di natura penale, che l'interprete è chiamato a gestire e risolvere facendo ricorso alle categorie ed alle regole messe a disposizione dal Codice Rocco nonché dal codice di procedura penale del 1989, le cui soluzioni, evidentemente pensate per una fattispecie dai

confini spaziali e temporali ben definiti, diventano «*improvvisamente evanescenti*»¹ e non più perfettamente in grado di garantire una univoca risposta al problema posto.

Venendo alla fattispecie in esame, all'imputato veniva contestato il delitto di truffa commesso a mezzo internet perché, dopo aver offerto in vendita un telefono cellulare, modello iPhone, simulandone dunque la disponibilità, aveva ottenuto la ricarica della carta postepay da parte della persona offesa dell'importo complessivo di € 267,00 (pari al prezzo di vendita), per poi rendersi successivamente irreperibile.

Se, in punto di fatto, la condotta descritta nell'editto di accusa non sembra mettere in evidenza alcuna particolarità, la sentenza che si commenta appare, invece, particolarmente interessante per le considerazioni espresse in ordine alla natura del reato di truffa e, soprattutto, circa le conseguenti ricadute che dalla qualificazione accolta discendono in tema di competenza per territorio, avviando un lucido e consapevole contrasto con recenti pronunce della Suprema Corte².

Sarà, dunque, questo il terreno d'indagine sul quale si svilupperanno le brevi considerazioni che seguono; prima di tutto, però, quasi seguendo lo stesso ordine espositivo della sentenza in commento, è bene soffermarsi sulla natura della norma incriminatrice di riferimento e sulle soluzioni che, in punto di competenza territoriale, sono *già* state offerte dalla giurisprudenza.

2. Tradizionalmente ricondotta nei delitti contro il patrimonio mediante *frode*³,

¹ Così, testualmente, DE ROBBIO, *Giurisdizione e competenza in materia penale*, in *Giur. Merito*, 2013, 2605

² Ci si riferisce, in particolare, a Cass., Sez. I, 13 marzo 2015, Confl. comp. in proc. Migliorati, in *Mass. Uff.*, n. 26396201, citata, anche nel provvedimento in commento, ad avviso della quale, in particolare, «nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima».

³ Sulla scarsa valenza descrittiva di tale classificazione, ritenuta inidonea a cogliere tutte le sfumature dei delitti contro il patrimonio per i quali non necessariamente è rinvenibile né l'elemento fraudolento né quello della violenza, si veda diffusamente, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, I, Milano, 2002; MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Padova, 1989, 7; FIANDACA-MUSCO, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992, 11; PETROCELLI, *Violenza e frode*, in *Saggi di diritto penale*, Padova, 1952, 177 e ss.

In particolare, SGUBBI, *Delitti contro il patrimonio*, in *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Bo-

la truffa costituisce una “fattispecie a formazione progressiva” in cui, cioè, tutti gli elementi della fattispecie insieme concorrono «*a definire il coefficiente di tipicità proprio di questo reato*»⁴; la condotta dell’agente, infatti, predicata in termini di «*artifici o raggiri*»⁵, deve porsi in relazione causale con la successiva induzione in errore del soggetto passivo»: tale coefficiente psichico determinato

logna, 1998, 485, sembra confermare una dicotomia classificatoria nell’ambito dei delitti contro il patrimonio. La stessa, tuttavia, non è più fondata, avuto riguardo alle modalità concrete di estrinsecazione della condotta, sulla *summa divisio* fra delitti commessi mediante violenza alle cose e persone ovvero mediante frode, ma viene predicata avuto riguardo al «carattere contenutistico e sostanziale, afferente al bene protetto», a seconda, cioè, che il delitto contro il patrimonio offenda esclusivamente tale bene ovvero la norma incriminatrice tuteli, in uno al patrimonio, anche altri beni.

⁴ Così, MANES, *Delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Diritto Penale, Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 1998, 534

⁵ Dibattuta, invece, è la possibilità di considerare comportamento efficiente il silenzio serbato dall’agente rispetto ad una condizione di errore nella quale la vittima già versi e della quale, dunque, si approfitta. Muovendo dall’assunto che il disvalore della condotta è racchiuso nell’inganno ai danni della persona offesa – nel cui alveo non si ritiene di ravvisare alcuna difficoltà a ricondurre anche la *menzogna* – sembra, per vero, preferibile la posizione di quanti ritengono che esuli dalla presente fattispecie l’ipotesi di silenzio ed approfittamento dell’errore altrui: in dette ipotesi è da escludere la configurabilità della fattispecie atteso che, ed istituendo un parallelismo con la situazione di ignoranza della vittima, «opinando in senso diverso, si finirebbe per operare – anche in questo caso in via analogica – l’equiparazione tra una condotta di causazione (l’induzione) ed una di mero sfruttamento», così BISORI, *Delitti contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, vol. X, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, Torino, 2011, 543.

Ciò nondimeno, non può escludersi in radice la possibilità che anche il *silenzio* possa rientrare tra le modalità della condotta descritte nella norma incriminatrice.

È l’ipotesi, in particolare, in cui il silenzio serbato dall’agente abbia avuto quale conseguenze quella di *rinforzare* tale condizione psicologica. In detta ipotesi, invero, il silenzio, per quanto comportamento omissivo, potrebbe comunque porsi in termini di efficacia causale rispetto alla sequenza induzione in errore e compimento dell’atto dispositivo.

Sul tema, si veda diffusamente MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1984, 693 e ss., MARINI, *Truffa*, in *Dig. Pen.*, XIV, Torino, 1999, 373; LA CUTE, *Truffa*, in *Enc. Dir.*, LXV, 256 e ss.

Ammette la rilevanza del silenzio ai fini dell’induzione in errore MANES, *Delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit. ma specifica, perché possa attribuirsi la sussunzione del silenzio nell’alveo dell’artificio o del raggiri, che in tale ipotesi «*ci si deve riferire a circostanze specifiche e non, ad esempio, alla generica solvibilità del contraente*», ricordando, in particolare, la struttura della fattispecie e la circostanza che la stessa è difficilmente compatibile con lo schema di cui all’art. 40, c. 2, c.p. Sul punto, si veda, in particolare, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nel delitto contro il patrimonio*, Milano, 1955, 185.

In giurisprudenza, si veda Cass., Sez. II, 18 giugno 2015, in *Mass. Uff.*, n. 26440001 secondo cui «in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiri, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo». In tale fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato con riferimento alla condotta del costruttore di un immobile, il quale, nella fase delle trattative per la vendita dello stesso, ed anche successivamente alla stipula del preliminare, aveva omesso di riferire all’altro contraente che il bene era gravato da ipoteca, facendosi versare cospicui acconti.

nella persona offesa individua il cd. *evento intermedio*⁶ della fattispecie. Come acutamente osservato⁷, «nucleo essenziale del delitto in parola è l'*inganno* col quale una persona viene indotta a compiere un atto positivo o negativo⁸, che importa una diminuzione del suo patrimonio con profitto dell'agente o di altri».

Il *deceptus*, infatti, proprio perché indotto in errore, «si danneggia da sé»⁹, ponendo in essere l'atto di disposizione patrimoniale, da cui derivano gli (ulteriori) eventi consumativi finali dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno: trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel luogo del conseguimento dell'effettivo profitto, con contestuale danno patrimoniale per la persona offesa.

Gli artifici e i raggiri, dunque, costituiscono precise note modali di estrinsecazione della condotta, che fanno della truffa un reato a forma vincolata, proiettata verso la realizzazione del duplice evento in essa descritto: il profitto del soggetto agente (cd. *locupletatio*) e la diminuzione del patrimonio da parte della

⁶ Sembra, invero, avallare l'idea della truffa quale reato a *triplice evento consumativo* Cass., Sez. II, 1 febbraio 2017, Turcato, in *Mass. Uff.*, n. 26968101 secondo cui «ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, co. primo, cod. proc. pen.». Orbene, riservandoci di tornare in seguito in ordine alla valenza del criterio di cui al primo comma dell'art. 9 c.p.p., mette, invece, conto evidenziare che, nella fattispecie, la S.C., ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la competenza del tribunale del luogo in cui si fosse verificato anche uno degli eventi previsti dall'art. 640 c.p.p. (nella specie, il luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera).

⁷ Così, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit.

⁸ TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, Roma, 1915, 335, ma si veda anche AZZALI, *Prospettive negoziali del delitto di truffa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 321; discorre di «requisito tacito» della fattispecie, ANTOLISEI, *op. ult. cit.*, 359.

In giurisprudenza si veda Cass., Sez. II, 13 gennaio 2017, P.G. in proc. Hu, in *Mass. Uff.*, n. 26989901, la quale ha escluso la sussistenza del delitto di truffa nella condotta di chi espone sul parabrezza di un'autovettura la riproduzione scannerizzata di un permesso per disabili rilasciato ad un terzo, giacché difetta, quale requisito implicito della fattispecie, l'atto di disposizione patrimoniale, che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. In motivazione la S.C., nel disattendere la prospettazione del P.M. ricorrente, secondo cui l'atto di disposizione patrimoniale integrante la truffa può consistere anche in un'omissione idonea a produrre danno, nella specie coincidente con la mancata contestazione delle infrazioni da parte dei vigili, tratti in errore dalla copia del permesso esposta sul parabrezza, ha rilevato che il reato non sarebbe comunque ipotizzabile, mancando la necessaria cooperazione della vittima.

Sul tema si veda anche Cass., Sez. II, 30 aprile 2009, Albani, in *Mass. Uff.*, n. 24517701, con nota di PANETTA, *Una questione in tema di tentata truffa: l'esposizione del contrassegno assicurativo falso: un nodo non sciolto*, in *Cass. pen.*, 2010, 974.

⁹ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 354.

persona offesa (cd. *deminutio*) segnano, si ribadisce, il momento consumativo del reato.

È fin troppo facile evidenziare che, in caso di *coincidenza* dei due eventi sopra indicati, non si pone alcun problema circa l'individuazione del momento consumativo.

Senonché, come anticipato nelle battute iniziali di queste considerazioni, l'evoluzione delle pratiche commerciali consegna all'interprete una realtà multiforme in cui, non solo ben è possibile che vi sia uno scollamento temporale tra le prestazioni, ma, anzi, e specie nelle transazioni commerciali che avvengono su piattaforme *online*, tale discrasia cronologica tra la *deminutio patimoniae* e la *locupletatio* diviene, sostanzialmente, la regola.

In queste situazioni le regole in tema di determinazione della competenza (od anche della giurisdizione), immaginate in un contesto socio-culturale diverso e pensate per la soluzione di problematiche distinte, entrano in tensione, risultando non sempre agevole l'individuazione del momento di consumazione del reato e, con esso, del giudice naturale precostituito per legge.

3. Una premessa s'impone.

Giova, invero, evidenziare che la problematica affrontata e risolta nella pronuncia in esame non è del tutto nuova, essendosi già in passato posto il problema dell'esatta individuazione del momento di consumazione del delitto di cui all'art. 640 c.p.; anzi, a ben guardare, la stessa muove proprio dal pregresso dibattito giurisprudenziale che era sorto nella materia e che, con specifico riferimento all'ipotesi di ricariche delle carte *postepay*, pare vivere una nuova stagione di contrasti interpretativi.

Più nel dettaglio, secondo una prima impostazione, il reato di truffa avrebbe potuto dirsi perfezionato *già* nel momento in cui la persona offesa avesse posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale, senza considerare il diverso momento in cui l'agente consegue l'oggetto di quell'atto dispositivo.

Secondo altro percorso ermeneutico, cui dimostra di aderire il Tribunale umbro, ai fini del perfezionamento del delitto di truffa, non è sufficiente il compimento di un atto patrimoniale e la conseguente fuoriuscita del bene dalla sfera giuridica di disponibilità del disponente, occorrendo, altresì, che il profitto entri nella sfera di disponibilità del soggetto agente¹⁰, sembrando, altresì, richiederne

¹⁰ Cfr. Cass., Sez. V, 29 gennaio 2009, Coppola e altro, in *Mass. Uff.*, n. 24360801 ove si è affermato che «Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che il profitto dell'azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo». Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il mero tentativo, laddove, invece, i giudici di merito avevano ritenuto integrato il reato, nell'ipotesi in cui il bonifico era uscito dalla sfera giuridica

inoltre l'effettiva e materiale apprensione.

Evidenti sono le conseguenze dell'adesione all'una piuttosto che all'altra impostazione, anzitutto, sul piano della configurabilità della fattispecie tentata, dal momento che, aderendo alla tesi da ultimo richiamata, in difetto di tale ultimo elemento, la rilevanza penale del fatto potrà aversi, al più, sul piano del tentativo; di contro, inevitabile precipitato della prima impostazione è la anticipazione del momento consumativo già in occasione del compimento dell'atto dispositivo con l'effetto di «trasformare il delitto di truffa, contro la lettera e la chiara *voluntas legis*, in reato di attentato alla sola libertà di consenso della vittima nei negozi patrimoniali e di mero pericolo per l'integrità del patrimonio di questa...» così operando «...un'inammissibile dilatazione dell'ambito di applicazione della norma incriminatrice, la quale, invece, espressamente richiede uno specifico ed effettivo danno di indole patrimoniale, ovvero un reale depauperamento economico del soggetto passivo del reato, nella forma del danno emergente o del lucro cessante».¹¹

Per vero, il contrasto interpretativo sembrava aver trovato composizione in un duplice intervento della giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione¹², reso a distanza di poco tempo l'uno dall'altro.

In particolare, facendo richiamo a precedenti già resi in materia¹³, la S.C. aveva ribadito che l'elemento del danno previsto dalla fattispecie incriminatrice aveva un contenuto patrimoniale e che lo stesso dovesse consistere in una lesione concreta e non soltanto potenziale.

Da qui, la necessità di riscontrare la perdita definitiva del bene da parte del soggetto passivo e la ineluttabile conclusione per cui il reato di truffa doveva considerarsi un reato istantaneo e di evento il quale, oltre alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore, richiede, ai fini della sua consumazione, l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo.

Lasciando spazio alle parole della Corte di legittimità, «alla luce di un'attenta

dell'ente erogante ed era entrato in quella del truffatore, sia pure "sub condizione" attraverso l'incasso di un "concorrente inconsapevole", reputando irrilevante che quest'ultimo avesse, a seguito di successivi accertamenti, disvelato l'iniziativa truffaldina dell'imputato.

¹¹ Così, testualmente, Cass., Sez. un., 16 dicembre 1998, Cellamare, in *Mass. Uff.*, n. 21207901.

¹² Si tratta della già richiamata Cass., Sez. un., 16 dicembre 1998, Cellamare, in *Giur. It.*, 1999, 1911, con nota di Beccaceci, *La truffa in assunzione a pubblico impiego tra ratio incriminatrice e semplificazione amministrativa*. L'approdo interpretativo è stato poi ribadito da Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, Franzo e altri, in *Mass. Uff.*, n. 21642901.

¹³ Si veda quanto ai riferimenti la nota n. 16.

analisi degli elementi costitutivi della fattispecie, la truffa si costruisce dunque, secondo la linea interpretativa tracciata dal menzionato, prevalente, orientamento giurisprudenziale e dottrinale, come reato istantaneo e di danno: non reato permanente, perché si perfeziona nel momento stesso in cui si concretano tutti gli elementi che lo costituiscono e non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; non reato di pericolo, poiché, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui, elementi questi dell'arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un'unica realtà».

Insomma, dagli arresti richiamati sembra(va)no ricavarsi i seguenti principi: da un lato, l'elemento del danno, oltre ad avere un contenuto patrimoniale, deve consistere in una lesione concreta che determini, attraverso la collaborazione della persona offesa indotta in errore, la perdita definitiva del bene da parte della stessa e, dall'altro, la necessità di collocare al di fuori del perimetro del reato consumato, tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo abbia assunto, per incidenza degli artifici o raggiri, unicamente l'obbligazione della dazione di un bene economico o ancora abbia compiuto un atto di disposizione patrimoniale, tuttavia, senza che, tanto in un caso quanto nell'altro, a ciò sia seguita la disponibilità del bene in favore del soggetto agente e, dunque, si sia prodotto il correlativo danno.

Da qui, venendo ai criteri di determinazione della competenza, la conclusione per cui la stessa avrebbe dovuto essere radicata nel luogo di verifica del danno, inteso quale perdita definitiva del bene da parte della persona offesa.

4. E tuttavia, proprio riprendendo quanto osservato in chiusura del secondo paragrafo, la permanente attualità della qualificazione del delitto di truffa quale reato istantaneo di evento (*recte*: a duplice evento consumativo) non conduce a risposte univoche circa l'individuazione del luogo in cui può ritenersi avvenuta l'azione o l'omissione ovvero, ancora, l'evento che ne è conseguenza si è

verificato, criteri cui, come noto, l'art. 8 c.p.p. àncora, in via primaria, l'individuazione del giudice territorialmente competente¹⁴ a fronte della diversa tipologia dei mezzi di pagamento oggi a disposizione degli utenti¹⁵.

Ciò in quanto sovente tra gli ultimi due eventi della fattispecie vi è uno iato temporale, che, peraltro, non necessariamente si manifesta, sia sul piano fenomenico che su quello cronologico, secondo la sequenza ingiusto profitto-danno descritta dalla norma; ne consegue, in dette ipotesi, che l'affermazione secondo cui il delitto di truffa può ritenersi perfezionato «soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo»¹⁶ potrebbe portare a soluzioni discordanti a seconda che si sia maggiormente inclini a valorizzare un momento invece che un altro.

Esemplificativa di tali aporie è una rapida disamina della casistica giurisprudenziale riferita ai principali mezzi di pagamento.

Anzitutto, un primo esempio di scollamento temporale, indubbiamente meno problematico, si realizza nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga mediante bonifico bancario.

Ed infatti, anche facendo applicazione dei principi prima ricordati, non v'è dubbio che ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario (ma anche sufficiente) che il profitto entri nella sfera (giuridica) di disponibilità dell'agente,

¹⁴ Si veda, ad esempio, Cass., Sez. II, 25 settembre 2014, Turnone, in *Mass. Uff.*, n. 26047701 secondo cui «nel caso di cambiale carpita con inganno, il delitto di truffa si perfeziona con il pagamento della stessa e non con la semplice consegna del titolo, presupponendo il delitto l'effettivo conseguimento materiale del bene economico e la sua correlativa perdita in modo definitivo, rispettivamente da parte dell'agente e dell'offeso: in detta fattispecie, il momento consumativo del reato è stato individuato nella *scadenza dell'ultima cambiale non onorata*; ancora, di recente, Cass., Sez. II 14 febbraio 2017, Giannelli, in *Mass. Uff.*, n. 26968801, ad avviso della quale «il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "*dies a quo*" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente.

Nell'ipotesi decisa dalla S.C., l'imputato, fintosi agente di prestigiosa società, con l'impiego di falsa documentazione bancaria, aveva indotto le persone offese ad effettuare investimenti finanziari, percependo il capitale senza corrispondere alcunché, alle scadenze, a titolo di interessi: i giudici di legittimità hanno ritenuto che il reato fosse estinto per prescrizione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla realizzazione della condotta tipica e non dalla successiva mancata distribuzione degli interessi, in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dai conferimenti di capitale, l'imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti offerti in vendita.

¹⁵ È, il caso, ad esempio, degli assegni circolari, dei bonifici bancari o, appunto, degli accrediti mediante versamento su carte prepagate tipo postepay.

¹⁶ Cfr. Cass., Sez. un., 22 marzo 1969, P.M. in proc. Carraro, in *Foro it.*, 1970, 5) e Id., Sez. un., 30 novembre 1974, Forneris, in *Cass. pen.*, 1975, 741.

non essendo ancora sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo.

Da ciò discende, per un verso, che «se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'*accredimento* della somma di denaro sul conto corrente del destinatario»¹⁷, e, per l'altro, che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, è necessario fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente¹⁸.

Per vero, sicuramente più problematica è l'ipotesi in cui l'atto di disposizione patrimoniale sia costituito dal rilascio di un titolo di credito.

Con riferimento agli assegni, ad esempio, la giurisprudenza¹⁹ ha affermato che «il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo

¹⁷ Cass., Sez. F, 30 giugno 2016, Ferrai, in *Mass. Uff.*, n. 268011 nonché in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 2017, 2, 303, con nota di DE STASIO, *Sul momento e il luogo nel quale il beneficiario di un bonifico bancario acquista la disponibilità della somma oggetto dell'ordine di pagamento dell'ordinante*; sembra andare in senso difforme Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, Vallelonga, in *Mass. Uff.*, n. 26836901

¹⁸ Sul punto, più diffusamente DE STASIO, *Sul momento e il luogo nel quale il beneficiario di un bonifico bancario acquista la disponibilità della somma oggetto dell'ordine di pagamento dell'ordinante*, in *Banca Borsa e titoli di credito*, 2017, 303.

¹⁹ Cass., Sez. II, 16 aprile 1997, Tassinari, in *Mass. Uff.*, n. 20783101; in detta fattispecie, peraltro, la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi della truffa consumata e non tentata in una fattispecie in cui la data posticipata era stata apposta sugli assegni conseguiti dall'agente semplicemente a matita, sicché il prenditore avrebbe potuto riscuoterli in qualsiasi momento, ed i titoli medesimi erano stati immediatamente girati a terzi, sicché erano assimilabili a danaro contante.

Interessante anche Cass., Sez. VI, 3 giugno 1998, Grossi, in *Mass. Uff.*, n. 21137301 secondo cui «nell'ipotesi di truffa contrattuale (nel caso: compravendita), il momento consumativo del reato non coincide con la consegna del bene da parte del venditore, vittima del reato, ma con il successivo inadempimento dell'agente - che rappresenta la fase conclusiva del delitto - cioè con il momento in cui si verifica la definitiva perdita patrimoniale per il soggetto passivo». Nella specie, la Corte ha statuito che il momento consumativo del reato era coinciso con quello della *consegna* di assegni falsificati, dati in pagamento della merce oggetto del contratto, confermando la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, perché la maggior parte degli assegni era stata emessa in data successiva al 24 ottobre 1988.

A fondamento di tale conclusione si legge in motivazione che «in tema di truffa contrattuale, come in fattispecie, la successiva inadempienza non costituisce un mero illecito civile, bensì la fase conclusiva dell'azione criminosa (Cass., Sez. II, 11 febbraio 1984, Di Pisa, in *Mass. Uff.*, n. 162577): l'evento del reato consistendo infatti nel conseguimento del profitto con altrui danno, tali elementi costitutivi della fattispecie legale sono inestricabilmente avvinati in modo da conferire un duplice aspetto ad un'unica realtà, la quale viene in essere con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo (Cass., Sez. II, 14 gennaio 1984, Maiorino, in *Mass. Uff.*, n. 162108), perdita per il venditore truffato non coincidente con la consegna dell'oggetto all'acquirente truffaldino, ma con la mancata percezione del prezzo pattuito, che per qualsiasi sopravvenuta ragione avrebbe potuto esser sempre pagato nei termini convenuti».

In senso conforme, si veda, Cass., Sez. II, 22 settembre 2010, Chiappinelli e altro, in *Mass. Uff.*, n. 24890601

assume un'obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene economico da parte dell'agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso *ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata*, a favore di terzi i quali, portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in danaro.

Tale assunto, suggellato anche dall'intervento delle Sezioni Unite²⁰, sembra tuttavia smentito da una successiva pronuncia²¹ (per vero maggiormente condivisibile) ove si è ritenuto che il reato di truffa avente ad oggetto un assegno bancario di conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o filiale di essa presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo che avviene l'effettiva perdita patrimoniale del traente leso mediante l'imputazione a debito nel conto corrente della provvista del titolo²².

Ed infatti, se è vero che il reato di truffa è un reato istantaneo di evento e che lo stesso si consuma al momento in cui si verificano tutti gli eventi finali indicati

²⁰ Cass., Sez. un. 21 giugno 2000, Franzò e altri, cit., in *Cass. pen.*, 2000, 3270, con nota di ROMEO, *Patteggiamento e prescrizione: la storia è ancora tutta da scrivere*.

²¹ Si tratta di Cass., Sez. II, 12 novembre 2009, Ruggiero, in *Mass. Uff.*, n. 24560101 ove, in motivazione, la Corte ha precisato che solo il vantaggio patrimoniale dell'agente, e non la *deminutio patrimonii* della vittima, si verifica al momento della riscossione del titolo.

In analoga direzione, ancorché la massima sembri suggerire una diversa conclusione, va anche Cass., Sez. II, 7 gennaio 2014, Macchia, in *Mass. Uff.*, n. 25881801.

²² Coglie assai efficacemente le difficoltà legate all'applicazione meccanica dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al momento consumativo della truffa CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo": in tema di truffa on line e competenza territoriale*, in *Cass. pen.*, 2016, 956, il quale, con riferimento all'ipotesi in cui il mezzo di pagamento sia costituito da assegni, rileva che si pongono particolari problemi nell'individuazione del *locus commissi delicti* nella circoscrizione di Tribunale ove è ubicato l'istituto presso cui il titolo è posto all'incasso per l'ipotesi in cui la banca trattaria coincida con l'istituto di incasso del titolo.

L'Autore nota correttamente che, invece, più problematica risulta l'applicazione di tali principi per l'ipotesi in cui il titolo è posto all'incasso presso un istituto diverso da quello in cui è radicato il conto ove è tratto l'assegno atteso che, contabilmente, il danno si verificherà soltanto quando il titolo rientra presso la banca trattaria e sarà, conseguentemente, annotato in conto.

In questo caso si assiste, dunque, ad uno scollamento fra la verifica del profitto e del danno sul piano temporale, in cui è proprio il secondo l'ultimo a verificarsi in ordine di tempo.

Analoghe difficoltà, ma in senso inverso, si possono rinvenire per gli assegni circolari, ove all'immediata perdita patrimoniale non segue il conseguimento del profitto, rimandato al momento della successiva riscossione delle somme. Sul punto, si veda ancora Cass., Sez. II, 22 gennaio 2010, cit.

dalla fattispecie, «e dunque quando si avvera l'ultimo di essi (se non siano contestuali, come pure di norma accade)»²³, ragioni di coerenza impongono di abbandonare, in detti casi, il criterio di competenza territoriale fondato sul luogo di riscossione: da un lato, almeno per il caso dell'assegno bancario, non sembra revocabile in dubbio il fatto che l'agente non abbia bisogno di attendere la riscossione delle somme, percependo, a ben vedere, il proprio profitto già al momento dell'emissione di un titolo di credito (assegno o cambiale) che ben potrebbe utilizzare, indipendentemente dalla riscossione, come del resto palese dalla possibilità di una successiva girata.

D'altro canto, al momento dell'incasso e della riscossione dell'assegno, potrebbe ancora difettare l'ultimo evento della fattispecie rappresentato dal danno, per lo meno nelle ipotesi in cui il titolo sia riscosso presso istituti di credito diversi da quello trattario²⁴.

5. Le difficoltà interpretative cui si è brevemente fatto cenno raggiungono il momento di massima tensione proprio in relazione alle ipotesi di pagamento mediante l'effettuazione della cd. ricarica della carta prepagata, ove, come si accennava, si riscontra un contrasto sia nella giurisprudenza di legittimità sia tra la Corte di cassazione e la Procura Generale.

Come messo in evidenza anche nella pronuncia che qui si annota, quest'ultima²⁵, dopo aver fatto inizialmente ricorso ai criteri residuali di determinazione della competenza, di cui all'art. 9 c.p.p., ha, in un primo momento, ritenuto di radicare la competenza nella sede in cui la vittima del raggirò avesse posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale (cioè a dire l'effettuazione della ricarica), in quanto in quel luogo si era verificato il danno.

Di recente, tuttavia, la Procura Generale ha mutato il proprio orientamento,

²³ Così, BISORI, *Delitti contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, cit., 573-574

²⁴ La conclusione sopra riportata è stata applicata, altresì, agli assegni circolari da Cass., Sez. II, 24 gennaio 2002, Migliorini, in *Mass. Uff.*, n. 22674501. In detta ipotesi, in applicazione del principio sopra richiamato la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi della truffa consumata nel momento in cui la parte offesa aveva versato l'assegno circolare a titolo di pagamento e non nel momento in cui la stessa parte offesa aveva richiesto ad un istituto bancario l'emissione dell'assegno circolare intestato a terzi e con la clausola di non trasferibilità.

Si veda, altresì, Cass., Sez. II, 22 gennaio 2010, Camozza, in *Mass. Uff.*, n. 24644301 secondo cui «il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "*deminutio patrimonii*" del soggetto passivo e la "*locupletatio*" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del "*deceptus*".

²⁵ Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo"*, cit., 962, note 18 e 19.

andando a radicare la competenza nel luogo in cui l'agente abbia percepito il profitto, essendo quello non solo il momento, ma soprattutto il luogo in cui si concretizzava il vantaggio patrimoniale del reo.

Se la Procura Generale presso la Corte di cassazione, pare(va)²⁶ muovere ormai costantemente in tale direzione, non lo stesso può dirsi quanto alle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, all'interno della quale si segnala un permanente ed estremamente attuale conflitto registrandosi, nel dettaglio, per un verso, l'opzione interpretativa che individua il tempo e il luogo di consumazione del reato nel momento esatto in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione avrebbe realizzato *contestualmente* sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima²⁷. Secondo altra opzione interpretativa – cui aderisce la sentenza in esame –, invece, nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento on line, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa²⁸.

In verità, entrambe le soluzioni sembrano scontare alcuni problemi applicativi, che le rendono non pienamente convincenti.

Con maggior impegno esplicativo, infatti, se per un verso è condivisibile l'affermazione secondo cui l'esecuzione della ricarica realizza contestualmente l'immediata disponibilità della somma a favore del reo e la conseguente perdita della stessa da parte del *deceptus* nel momento in cui viene impartito il relativo ordine, non si ritiene di errare laddove si affermi che tale considerazione risponde unicamente alla domanda relativa al *quando* il reato possa dirsi consumato, ma non ancora a *dove* lo stesso si verifica.

In verità, l'ipotesi di ricarica della carta prepagata è quella che, per certi versi,

²⁶ Si veda nota n. 46.

²⁷ In questa direzione vanno, oltre a Cass., Sez. I, 13 marzo 2015, Confl. comp. in proc. Migliorati, in *Cass. pen.*, 2016, 956 e ss. con nota di CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo"*, cit., anche Cass. sez. II, 25 ottobre 2016, Alfano, in *Mass. Uff.* 26852601 nonché, molto di recente, Cass., Sez. II, 10 gennaio 2017, Spagnolo, in *Mass. Uff.*, n. 26942901.

²⁸ Va in questa direzione, invece, Cass., Sez. II, 14 novembre 2014, Vallelonga, in *Mass. Uff.*, n. 264696. Mette conto evidenziare che viene indicato come precedente conforme anche Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, Vallelonga, in *Mass. Uff.*, n. 26836901: tuttavia, benché tale pronuncia avesse ad oggetto una ipotesi di vendita online, il mezzo di pagamento utilizzato nel caso concreto era il bonifico bancario per il quale lo scollamento temporale fra danno (ordine di bonifico o disposizione telematica tramite sistema *home banking*) e profitto (accredito delle somme presso il conto corrente dell'agente) consente più agevolmente di individuare in tale ultima fase il momento consumativo del reato.

si avvicina di più all'ipotesi classica di truffa per cui la fattispecie di cui all'art. 640 c.p. è stata pensata; una situazione in cui, cioè, vi è contestualità spazio-temporale tra l'atto di disposizione patrimoniale, il conseguimento del profitto e «*l'altrui danno*».

Anche nel caso di ricarica postepay, la sua esecuzione procura un vantaggio diretto ed immediato a favore dell'agente *temporalmente* coincidente con il momento in cui viene eseguito l'ordine, mediante la conversione in moneta elettronica tempestivamente messa a disposizione del beneficiario²⁹.

E tuttavia, in disparte ogni considerazione sulle ipotesi in cui non è detto che siffatta contestualità vi sia³⁰, tale soluzione non dice ancora *dove* tale profitto si è verificato e, dunque, *dove* il reato si è consumato sicché non appare condivisibile l'impostazione interpretativa secondo cui tale *locus* debba inscindibilmente coincidere con il *tempus commissi delicti*.

Ciò in quanto, pur considerando gli elementi del danno patrimoniale e dell'ingiusto profitto, «in maniera inscindibile, come aspetti di un'unica realtà e non anche in successione cronologica»³¹, gli stessi sono scissi sotto il profilo spaziale: detto altrimenti, la contestualità temporale (per cui profitto e danno si producono nello stesso momento) non è, per ciò solo, *anche* contestualità spaziale.

D'altro canto, anche l'opzione interpretativa che si legge nella sentenza che si commenta per cui il profitto si manifesta – ed il reato si consuma – «nell'istante dell'effettivo conseguimento (attraverso riscossione o utilizzazione) delle relative somme di denaro da parte dell'autore del reato poiché è solo in tale luogo ed in tale preciso momento che si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la (altrimenti solo potenziale) lesione del patrimonio della persona offesa» sembra prestare il fianco ad alcune critiche.

Ed infatti, ove l'idea della riscossione e della utilizzazione venga intesa sostanzialmente alla stregua di una disponibilità di tipo materiale delle somme, la

²⁹ Cfr. DE STASIO, *Sul momento e il luogo nel quale il beneficiario di un bonifico bancario acquista la disponibilità della somma oggetto dell'ordine di pagamento dell'ordinante*, cit.

³⁰ Correttamente la pronuncia in esame ipotizza, a titolo esemplificativo l'esempio, assai frequente nella prassi giudiziaria, in cui il soggetto agente richieda da parte della persona offesa una ricarica su carta postepay intestata ad una terza persona, magari anche ignara della commissione del reato, confidando di sottrarle in un secondo momento la carta medesima ed il relativo codice o, ancora, l'ipotesi in cui la ricarica sia effettuata su una carta postepay, successivamente sottoposta a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale per identico o analogo titolo di reato: in tale ipotesi, per vero, è anche opinabile immaginare una fattispecie consumata, potendosi al più riscontrare la sussistenza di una ipotesi di un tentativo compiuto.

³¹ SARGENTI, *Giurisdizione e competenza territoriale in materiale penale*, in *Giur. Merito* 2012, 2641 e ss.

stessa pare trascurare che, dato per scontato il maturarsi immediato del danno al momento dell'ordine di ricarica, per il soggetto agente si verifica pressoché contestualmente, una disponibilità monetaria; disponibilità di cui, tuttavia, sul piano materiale questi ben potrebbe avvalersi senza dover necessariamente ricorrere ad un prelievo delle somme ma eseguendo a sua volta pagamenti su piattaforme online con una carta postepay, la cui provvista è il frutto della condotta truffaldina ai danni della persona offesa.

Una situazione, in buona sostanza, non dissimile da quella che si verifica con l'assegno, che potrebbe essere utilizzato già mediante girata o con il bonifico bancario.

Ed è appena il caso di notare, infatti, che detta situazione potrebbe ricorrere anche qualora il pagamento avvenga mediante bonifico bancario; ad avvicinare i due strumenti, invero, non è la immediatezza dell'accredito e la sostanziale non revocabilità del pagamento (condizione che, in particolare, per il bonifico ricorre ove lo stesso non sia tempestivamente revocato entro un termine prestabilito), quanto piuttosto la considerazione che in entrambi i casi l'ordine di pagamento ed il successivo accredito più o meno contestuale creano già la *disponibilità giuridica* degli importi "ricaricati" o bonificati, con ciò concreando un profitto (sostanzialmente immediato) ed immediatamente utilizzabile dall'agente³², che può prescindere dal materiale prelievo delle somme.

Sicché, tanto per la ricarica della carta postepay quanto per la somma oggetto di bonifico non si ritiene necessario che alla disponibilità della somma in senso giuridico faccia successivamente seguito una disponibilità in senso materiale/effettivo attraverso il prelevamento delle somme in questione ovvero la spendita

³² Si veda, tuttavia, Cass., Sez. II, 25 ottobre 2016, Alfano, in *Mass. Uff.*, n. 26852601 secondo cui «nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima». In motivazione la Corte ha precisato che tale principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su Postepay o simili.

E tuttavia, come si è detto nel testo non pare corretto ritenere che l'immediata irreversibilità per il disponente ed il contestuale arricchimento per il soggetto agente siano profili differenziali tali da giustificare una deroga ai principi di diritto ordinariamente pronunciati in caso di trasferimento fondi effettuato, tra gli altri, tramite bonifico bancario.

delle stesse tramite pagamento a mezzo p.o.s.: queste circostanze, se indubbiamente idonee a verificare il perfezionamento dell'evento di profitto richiesto dalla fattispecie incriminatrice, sono indicative di un profitto che si è già verificato al momento dell'accredito, tanto per il caso del bonifico quanto per la ricarica della carta postepay.

6. Se, dunque, è corretto valorizzare il momento di verifica del profitto, è necessario, ora, procedere alla sua individuazione in termini spaziali al fine di rispondere alla domanda su quale sia il giudice munito di competenza e così saggiare la bontà del ragionamento seguito dal giudice umbro quanto alle conclusioni cui lo stesso approda.

Orbene, possono, invero, darsi due ipotesi.

Potrebbe, anzitutto, accadere che la carta postepay sia “agganciata” ad un conto corrente ordinario o postale: in tal caso non sembra potersi dubitare che il profitto si realizzi nel luogo in cui ha sede l'istituto, bancario o postale, ove è acceso il rapporto cui è abbinata la carta prepagata.

Sul punto, dunque, le conclusioni raggiunte dal Tribunale umbro nella sentenza in esame sono condivisibili.

Più problematica – e, per vero, più ricorrente nella prassi di tutti i giorni – è l'ipotesi in cui la carta prepagata non sia abbinata ad alcun conto di appoggio. In tale situazione, ad avviso del Tribunale sarebbe necessario far riferimento al luogo ove hanno sede la filiale della banca o l'ufficio postale presso il quale la carta prepagata è stata attivata.

E tuttavia, tale ragionamento non persuade appieno.

Come acutamente osservato³³, in questi casi, «la ricarica a mezzo postepay procura al destinatario immediatamente un guadagno reale, ma ubiquo, inafferrabile in termini spaziali, almeno finché non segua monetizzazione (o utilizzo in altro modo)» in quanto «proprio l'inesistenza di un conto di appoggio fisicamente inteso e la correlativa impossibile individuazione del luogo fisico nel quale il profitto si concretizza dimostrano in modo palese come nel cyberspazio i concetti di tempo e spazio abbiano assunto significati inediti».

Orbene, anche nel caso della ricarica di carta postepay non agganciata ad un conto corrente, pare innegabile la circostanza che la somma di denaro “trasferita” dal disponente venga messa nella *effettiva* disponibilità del soggetto agente il quale ne potrà disporre se, quando e come vorrà; e tuttavia, ciò avviene uni-

³³ CIPOLLA, *Il profitto “ubiquo”*, cit., 968

camente tramite flusso telematico che, come detto prima, trasforma il versamento eseguito in moneta elettronica immediatamente disponibile, sia mediante (successivo) prelievo che mediante pagamento sempre in formato elettronico.

E tuttavia, tale disponibilità in capo al reo, che come detto in null'altro si concreta se non in un trasferimento di valuta³⁴, non è, in verità, spazialmente ricollegabile ad un luogo determinato.

Esemplificativo di quanto sopra è l'ipotesi del conto corrente *online*: se, infatti, come si ritiene per le carte postepay è astrattamente immaginabile il luogo (ufficio o esercizio commerciale) ove ha sede l'ufficio presso il quale la carta è stata attivata – che tuttavia ben può essere avulso da qualsivoglia criterio di collegamento con il luogo in cui si realizza la condotta – per l'ipotesi di esecuzione di un bonifico presso un conto corrente online, che per definizione non ha fisicamente uno sportello o una filiale di riferimento, tale soluzione non può evidentemente trovare applicazione: tutto si svolge attraverso procedure di canalizzazione impartite telematicamente all'esito delle quali si crea la disponibilità economica sul conto corrente online.

In realtà, per entrambe le ipotesi non sembra errato ritenere che manchi la possibilità di individuare il luogo in cui si è perfezionato in profitto, ad eccezione di «*quel "non luogo" che è il sistema telematico*»³⁵, conseguendone l'impossibilità, in radice, di fare applicazione dei criteri di cui all'art. 8 c.p.p.

Ciò in quanto, se per un verso, non è richiesta, ai fini dell'integrazione del profitto la necessità di un prelievo effettivo essendo sufficiente, come qui ritenuto, già la disponibilità giuridica (e, verrebbe da aggiungere, virtuale) di tali somme, non può negarsi, ai fini della determinazione della competenza, che nel caso del conto corrente online ovvero della postepay non agganciata ad un rapporto di conto corrente non è dato conoscere in che luogo tale disponibilità sia sorta, al di là dello spazio unicamente virtuale ove la carta postepay o il conto online vengono ordinariamente gestiti ed utilizzati.

Ne consegue che in tali ipotesi, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza in commento, non sarebbe possibile individuare il momento di realizzazione del profitto nel luogo di attivazione della carta che è un dato di per sé neutro rispetto alle condotte truffaldine alla stessa stregua di come è un dato neutro il luogo in cui l'agente poteva trovarsi al momento della apertura di un conto

³⁴ Sul punto, ancora, CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo"*, cit., 969

³⁵ Sul punto, ancora, CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo"*, cit., 970

corrente online (presso la propria abitazione piuttosto che in viaggio, in macchina o in treno) o, ancora, la sede legale della Banca online.³⁶

Infine, in questa ricerca di un luogo cui ancorare la percezione del profitto, è del tutto evanescente ed intangibile il luogo in cui si trova materialmente la carta prepagata: anche volendo prescindere dalla possibilità tutt'altro che remota che tale carta possa non essere materialmente sulla persona del soggetto agente al momento dell'esecuzione dell'atto di disposizione patrimoniale, tutti tali criteri risultano difficilmente accertabili e, per vero, superflui rispetto alla disponibilità del versamento che si è già maturata.

Insomma, in dette ipotesi, sembrano ampiamente condivisibili le parole di chi ha evidenziato che «vi è un *locus/tempus damni*, vi è un *tempus lucri*, ma il *locus lucri* è indeterminato ed inafferrabile»³⁷, rendendo, in ultima analisi, sconosciuto – se non addirittura inesistente – il luogo di realizzazione dell'ultimo dei quattro eventi di cui all'art. 640 c.p.

7. A tanto, peraltro, si perviene senza dover necessariamente abbandonare la nozione economica³⁸ di danno e profitto³⁹: proprio una interpretazione in termini economici del patrimonio, anzi, consente (ed impone) di ravvisare il momento consumativo del reato nel momento di conseguimento del profitto, come del resto chiarito dalla stessa lettera della norma, senza consentire di anticipare tale momento al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, stadio, come ricordato, ancora compatibile con il solo tentativo e non con il reato consumato.

Avviandoci alle conclusioni di queste considerazioni, come condivisibilmente

³⁶ Si veda CAJANI, IN CAJANI, ATERNO, *Aspetti giuridici comuni delle indagini informatiche*, in *Computer Forensics e indagini digitali*, vol. I, Forlì, 2011, 199

³⁷ Sul punto, sempre, CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo"*, cit., 970

³⁸ Come noto, per la concezione giuridica, il patrimonio è rappresentato dall'insieme dei diritti e degli obblighi che fanno capo ad una determinata persona e la relativa lesione (il danno) è rappresentata dalla lesione di uno di questi rapporti in senso sfavorevole; per la concezione economica di patrimonio, il danno è rappresentato dalla lesione economicamente apprezzabile ed effettiva dei beni che fanno capo ad un determinato soggetto.

Si rinvia, per ogni ulteriore approfondimento MANES, *Delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Diritto Penale, Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 1998, 540; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, I, Milano, 2002, 271 e ss.

³⁹ In tale direzione, per vero, pare andare CIPOLLA, *op. cit.*, 965 il quale adotta una nozione di patrimonio «estesa al complesso dei diritti e dei doveri riconosciuti dall'ordinamento afferenti a oggetti idonei a soddisfare bisogni umani come tali strumentali alla persona e allo sviluppo della personalità»; fa da *pendant* a tale mutata prospettiva l'interpretazione del danno nel senso di «depauperamento di qualunque situazione giuridicamente e funzionalmente rilevante» e del profitto quale «soddisfacimento di un bisogno riconosciuto dal diritto e quindi come acquisizione anche di fatto di una situazione idonea a soddisfare un bisogno»

affermato⁴⁰, in tali casi come quando non sia possibile ricostruire ove si è verificato l'ultimo degli eventi previsti dalla fattispecie, non può che farsi applicazione dei criteri residuali di determinazione della competenza, di cui all'art. 9 c.p.p., non trovando giustificazione alcuna lo spostamento di competenza, operato ai sensi dell'art. 8 c.p.p., in favore del giudice del luogo ove è stato compiuto l'atto di disposizione patrimoniale⁴¹.

Non è giustificato in relazione, anzitutto, alla ricarica postepay (e qualora la stessa sia agganciata ad un conto corrente) perché, come detto, anche muovendo dal contestuale verificarsi del «profitto con altrui danno» non viene adeguatamente valorizzato il luogo di realizzazione del profitto in relazione ad un reato *a duplice evento consumativo*, sicché, in tali casi è corretto far riferimento al luogo in cui hanno sede la filiale dell'istituto presso il quale è attivo il rapporto cui è collegata la carta prepagata.

Ma non è giustificato nemmeno in relazione alla carta postepay non agganciata su un conto corrente o al bonifico eseguito su un conto integralmente online perché in tal caso non è possibile individuare un luogo, diverso dal supporto magnetico della carta o dal server sul quale poggia il conto online, ove il profitto può dirsi realizzato.

Ogni diversa interpretazione andrebbe a radicare la competenza in forza, in realtà, *di uno solo degli eventi descritti dalla fattispecie*, determinando di fatto una anticipazione del momento consumativo ad un segmento della fattispecie che si è sopra definita a formazione progressiva.

Sicché, in conclusione, in tali fattispecie, dovendosi prendere atto dell'impossibilità di ricostruire il luogo di consumazione del reato per le ipotesi in cui la carta postepay non sia agganciata ad un conto corrente, non potrà che farsi applicazione dei criteri – anch'essi di difficile accertamento – previsti dall'art. 9, c. 1, c.p.p. e, quindi, del criterio di cui al secondo comma della medesima disposizione.

Un'ultima considerazione.

Nella fattispecie concreta, la sentenza in esame, dopo aver correttamente disatteso il criterio di competenza territoriale del luogo ove è stato compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, ha fatto immediata applicazione del secondo comma dell'art. 9 c.p.p.; in sostanza, prendendo atto dell'impossibilità di individuare il luogo di realizzazione del profitto, ha fatto applicazione del luogo di

⁴⁰ Ancora, CIPOLLA, *op. ult. cit.*, 970

⁴¹ Di contrario avviso PECORELLA, *Truffe on-line: momento consumativo e competenza territoriale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2012, 113.

residenza, dimora o domicilio dell'imputato.

Come noto, il criterio di cui al secondo comma è destinato a trovare una applicazione residuale, unicamente per l'ipotesi in cui non sia possibile fare applicazione del criterio previsto dal primo comma dell'art. 9 c.p.p. secondo cui, nel caso di impossibilità di applicare i criteri previsti dall'art. 8 c.p.p., si ha riguardo al luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione⁴².

Proprio valorizzando tale aspetto, si è da taluno sostenuto⁴³ che dovrebbe trovare applicazione in via primaria il criterio di cui all'art. 9, c. 1, «con la conseguenza che una parte essenziale della condotta verrebbe a perfezionarsi sempre nel luogo della disposizione patrimoniale da parte della vittima del reato».

Orbene, la tesi, che giunge, ancorché per altra via, a radicare la competenza nel luogo di compimento dell'atto di disposizione patrimoniale non sembra, tuttavia, percorribile.

E, si badi, non che non lo sia astrattamente: in effetti, come detto, non pare revocabile in dubbio, la necessità di fare applicazione in prima battuta, del criterio residuale di competenza di cui al primo comma individuando, ove ciò sia possibile, il luogo in cui l'agente abbia posto in essere una parte della propria azione, con tutte le difficoltà di ordine pratico che questo comporta⁴⁴.

Non lo è in forza del presupposto invocato perché il criterio di cui all'art. 9, c.

⁴² In tema di competenza, si veda diffusamente, RICCIARELLI, *L'esercizio della funzione giurisdizionale: dalla competenza al riparto di attribuzione*, in *Trattato di procedura penale*, vol. I, *I soggetti*, diretto da Spangher, a cura di Dean, Torino, 2009, 36 e ss.

⁴³ Cfr. SARGENTI, *Giurisdizione e competenza territoriale in materiale penale*, in *Giur. Merito* 2012, 2641 e ss.

Ad avviso dell'A., peraltro, la competenza andrebbe radicata, in ogni caso, sulla scorta del luogo ove è stato compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, ritenendo tale conclusione coerente con la struttura del reato di truffa quale reato istantaneo e di danno «che si perfeziona nel luogo del conseguimento dell'effettivo profitto, con contestuale danno patrimoniale, concreto e definitivo, per la persona offesa. Si tratta di un reato nel quale gli anzidetti elementi costitutivi dell'effettivo conseguimento del profitto da parte dell'agente e del concreto e definitivo danno patrimoniale patito dalla vittima vanno considerati in maniera inscindibile, come aspetti di un'unica realtà e non anche in successione cronologica».

⁴⁴ Di contro, non si ritiene di condividere quanto rilevato in proposito sempre da CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo"*, cit., p. 969. L'Autore, infatti, correttamente ipotizzando la possibilità che, ai sensi dell'art. 9, c. 1, c.p.p. la competenza possa essere radicata, tenuto conto della condotta del reo, nel luogo in cui il soggetto agente ha posto in essere l'annuncio mendace ovvero ha indotto in errore la vittima, rileva che ciò potrebbe comportare l'applicazione di criteri differenti a seconda che la ricarica avvenga su una postepay di tipo classico ovvero abbinata ad un conto corrente.

A riguardo, sembra di poter rilevare che l'eventuale trattamento differente si giustifica proprio in ragione della diversità della fattispecie e della possibilità di individuare per l'ipotesi di postepay agganciata ad un conto corrente il luogo di consumazione del reato più agevolmente di quanto non sia materialmente possibile per le ipotesi di postepay priva di conti di appoggio.

Si rinvia sempre a CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo"*, cit., p. 970 per quanto riguarda l'ipotesi in cui anche l'ordine di pagamento sia stato impartito *online*.

1, fa riferimento al luogo di compimento di parte dell'azione o dell'omissione del reo; di contro l'atto di disposizione patrimoniale è posto in essere dal *deceptus*: ne consegue che in tal guisa sarebbe la condotta di quest'ultimo, *che costituisce l'evento intermedio della fattispecie*, a diventare criterio fondante la competenza territoriale⁴⁵.

Non si può dubitare che l'adozione di tale criterio potrebbe rispondere ad esigenze di tutela della persona offesa; ma parimenti condivisibili sono, in tale ottica, le esigenze – tenute ben presenti dal giudice perugino – di coordinamento investigativo e di necessità di concentrare in un unico luogo potenzialmente plurimi procedimenti a carico della stessa persona, magari per il medesimo fatto.

Soluzioni, in entrambi i casi, empiriche e lasciate alla sensibilità dell'interprete che rendono evidente l'importanza – palesata già dal rapido susseguirsi di contrastanti pronunce – di un intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione⁴⁶.

LUCA MARZULLO

⁴⁵ Si veda sul punto, sia DE ROBBIO, *Giurisdizione e competenza in materia penale*, cit., sia, ancora, CIPOLLA, *Il profitto "ubiquo"*, cit., il quale paventa, se del caso, una interpretazione estensiva della nozione di azione o omissione come riferita al fatto reato.

In giurisprudenza, si veda, Cass., Sez. I, 17 febbraio 2010, Confl. comp. in proc. Caliendi e altri, in *Mass. Uff.*, n. 24678101 che ha affermato che «Il criterio di determinazione della competenza per territorio, che fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, attribuisce rilevanza esclusivamente alla condotta dell'imputato e non alla condotta della persona offesa».

⁴⁶ Ragioni di completezza espositiva impongono di mettere in luce che estremamente di recente, con provvedimento del 6 ottobre 2017, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha preso atto dell'orientamento fatto proprio dalla Corte di Cassazione e pertanto, pur continuando a ritenere valide le ragioni poste a fondamento dell'orientamento sostenuto in tema di competenza territoriale e di cui in altri punti di questo scritto si è dato atto, ha reso nota la determinazione di adeguarsi al principio accolto dalla giurisprudenza di legittimità ritenendo valido, anche in sede di risoluzione di conflitti, il criterio che ancora la competenza territoriale nella fattispecie in esame nel luogo in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta.